

IL CONSIGLIO

Premesso che l'art. 33 c. 3-bis del D. Lgs.vo n. 163/2006, come aggiunto dall'art. 23, comma 4, del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, successivamente ulteriormente modificato ed integrato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n.135/2012, prevede che “i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;

Evidenziato che:

- la disposizione richiamata deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta Deliberazione della Corte dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR;

- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;

- la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19, comma 1, della legge n.135/2012;

Considerato che:

- i Comuni di Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Capriglio, Cerreto d'Asti, Mombello di Torino, Montafia, Moransengo e Pino d'Asti fanno parte dell'Unione dei Comuni “Comunità Collinare Alto Astigiano”, avente sede legale a Albugnano e sede amministrativa a Castelnuovo Don Bosco;

- i Comuni aderenti all'Unione sono soggetti all'obbligo della gestione associata in quanto tutti contano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e rientrano pertanto, nell'obbligo sancito dall'art. 33, comma 3 bis, sopra citato;

Dato atto che presso questa Unione dei Comuni è stata costituita la Centrale Unica di Committenza per le procedure di gara di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture, giusta deliberazione del Comitato Amministrativo nr. 1 del 13/03/2013;

Ritenuto pertanto, a tal fine, di procedere all'approvazione di un Regolamento Unico disciplinante il funzionamento della C.U.C. riferita ai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni “Comunità Collinare Alto Astigiano”,

Visto ed esaminato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza C.U.C. nel testo composto da nr. 7 articoli che si allega alla presente, e ritenuto meritevole di approvazione;

Preso atto che l'art. 5 ter della Legge nr. 71 del 24/06/2013 di conversione del D.L. nr. 43 del 26/04/2013, pubblicata in G.U. in data odierna, ha ulteriormente prorogato a tutto il 31/12/2013 l'obbligo di affidare ad un'unica Centrale di Committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Inteso, pur in presenza del rinvio del termine, di attivare fin d'ora il servizio della Centrale Unica di Committenza per i Comuni dell'Unione che intendono avvalersene;

Visto il Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., recante il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n.213;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa il "Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) nel testo composto da nr. 7 articoli che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.



**UNIONE DEI COMUNI COMUNITA' COLLINARE
ALTO ASTIGIANO**

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA (C.U.C.)**

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centra Unica di Committenza (C.U.C.), secondo quanto disposto dall'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture per i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni;
2. la Centrale Unica di Committenza è istituita presso la sede del Comune di Castelnuovo Don Bosco;

CAPO 2 – FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

1. La Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 23 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella figura del Responsabile del Procedimento della CUC, cura la gestione delle procedure di gara. Pertanto sarà obbligatoria la gestione associata alle procedure di gara esclusivamente nei casi in cui vi sia un confronto concorrenziale tra le imprese candidate.
2. Le competenze della C.U.C. sono desunte per similitudine dalle disposizioni dell'art. 4 del DPCM 30.06.2011 relative alla S.U.A., in particolare è di competenza della C.U.C. la fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva, più precisamente:
 - a) collabora con ogni singolo Comune aderente alla corretta individuazione dei contenuti del capitolato speciale d'appalto e dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b) definisce, in collaborazione con ogni singolo Comune aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - c) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - d) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - e) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei

contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- f) provvede all'aggiudicazione provvisoria e successivamente, a seguito della richiesta e della verifica di tutta la documentazione necessaria provvede all'aggiudicazione definitiva;
- g) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- i) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa,

Art. 3 – Regole di organizzazione e di funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

1. La C.U.C. è operativa presso la sede del Comune di Castelnuovo Don Bosco, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara, provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, mentre dovranno essere acquistate dall'Unione dei Comuni quelle non disponibili (ed es. software e/o apposita licenza per il protocollo specifico, software e casella di posta certificata, firma digitale per il RUP, ecc...);
2. Gli Enti aderenti inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando:
 - a) Delibera di approvazione del progetto, servizio o fornitura;
 - b) Documenti tecnico-progettuali;
 - c) capitolato speciale d'appalto (per i lavori), capitolato d'appalto (per servizi e forniture);
 - d) P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) con l'indicazione dei costi per la sicurezza;La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla C.U.C, salvo diverso accordo tra gli Enti, ufficializzato e comunicato al Responsabile della C.U.C.
3. la C.U.C si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e), f) del presente Regolamento, ad attivare la procedura di gara, compatibilmente con eventuali altre richieste di bandi precedentemente pervenute, in tal caso verrà seguito il criterio cronologico;
4. la C.U.C. predisporre il bando di gara o la lettera di invito e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro i tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici, comunque nel rispetto dei tempi

minimi previsti dalla normativa vigente in materia. Il bando sarà sottoscritto dal Responsabile del Procedimento della C.U.C.

5. la C.U.C. procede alla redazione del bando di gara o della lettera di invito, del disciplinare, della modulistica e della determinazione del Dirigente Responsabile del Procedimento della C.U.C. di indizione della gara in cui devono comparire tra l'altro le eventuali spese che l'Ente aderente dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi di informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi all'Ente aderente e pubblicati sul sito internet del Comune e dell'Unione dei Comuni nelle forme eventualmente previste dalla legge.
6. completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune interessato, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
7. nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, il Responsabile del Procedimento del CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune aderente la procedura;

Art. 4 – Funzioni, attività e servizi di competenza dei singoli Comuni.

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza di ogni singolo Comune aderente sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo diverso accordo tra le parti ed espressa delega, anche per questa ultima fase potrà essere assegnata alla competenza della C.U.C. e comprendere anche la stipula del contratto.
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 relativo alle parti di propria competenza;
 - b. la validazione tecnica ed amministrativa dei progetti;
 - c. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
 - d. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - e. l'adozione della determina a contrarre;

- f. la stipula del contratto d'appalto;
 - g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - h. le comunicazioni e le trasmissioni all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006;
3. Ogni singolo Comune aderente potrà avvalersi del supporto della Centrale Unica di Committenza per esaminare eventuali proposte di varianti in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, o progettuali in sede di offerta.
 4. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ogni singolo Comune aderente si dovrà assumere gli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della C.U.C. nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.
 5. Le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta previste dall'art. 125, commi 8 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere svolte dai singoli Comuni aderenti, entro le soglie previste da ogni singolo Ente, nel rispetto dei propri regolamenti e comunque sino alla soglia massima prevista dalla normativa vigente di €. 40.000,00, esclusivamente nel caso non vi sia procedura di gara, comunque denominata. Ogni restante acquisizione, servizio, fornitura o lavoro pubblico di valore superiore a 40.000,00 €.e/o comunque non gestito dal singolo Comune aderente, è demandato alla C.U.C.;
 6. Tutti i Comuni aderenti, per garantire uniformità e collegamento tra la C.U.C. e le proprie strutture, nonché il miglior funzionamento, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.

CAPO 3 – RAPPORTI TRA I COMUNI ADERENTI

Art. 5 – risorse per la gestione della C.U.C., rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse finanziarie per la gestione della C.U.C. sono a carico dell'Unione dei Comuni, da suddividere sui singoli Comuni aderenti;
2. Le somme assegnate alla C.U.C. da parte Comuni saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "spese generali" di supporto al responsabile del procedimento. L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in percentuale in funzione dell'importo a base di gara, da stabilire con deliberazione del Comitato Amministrativo della Comunità;

3. Le spese fisse saranno determinate e ripartite con apposito atto tra i Comuni aderenti, i quali corrisponderanno una quota fissa annualmente stabilita dal Comitato Amministrativo della Comunità Collinare.
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno interamente destinate al finanziamento delle spese di funzionamento della C.U.C. ivi incluse quelle per la remunerazione del personale addetto.
5. Le eventuali spese per la pubblicità e per le pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni Giudicatrici, nonché eventuali spese ulteriori preventivamente concordate, sono a carico del singolo Ente aderente alla C.U.C., che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto, come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e alla successiva liquidazione.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6 – Recesso

1. Il recesso del singolo Ente aderente è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C., con formale preavviso che dovrà pervenire alla C.U.C. entro il termine minimo di 15 giorni dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 7 – Controversie e contenziosi

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dal Comune aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara. Le eventuali controversie attinenti alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, quindi relative esclusivamente alle procedure di gara, saranno di competenza dell'Unione dei Comuni Comunità Collinare.

INDICE

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	4
CAPO 2 – FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C.	4
Art. 2 – Funzioni, attività e servizi della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)	4
Art. 3 – Regole di organizzazione e di funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.).....	5
Art. 4 – Funzioni, attività e servizi di competenza dei singoli Comuni.....	6
CAPO 3 – RAPPORTI TRA I COMUNI ADERENTI.....	7
Art. 5 – risorse per la gestione della C.U.C., rapporti finanziari e garanzie.....	7
CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 6 – Recesso.....	8
Art. 7 – Controversie e contenziosi	8